

AZIENDA TRASPORTI FUNICOLARI **MALCESINE - MONTE BALDO**

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Premessa

Il presente regolamento è stato adottato dall'Organismo di Vigilanza di Azienda Trasporti Funicolari Malcesine - Monte Baldo (nel prosieguo, anche solo "Funivia Malcesine - Monte Baldo, "Funivia" o "ATFMMB") in data 24 gennaio 2024.

Articolo 1

SCOPO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1 È istituito presso Funivia Malcesine - Monte Baldo un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito, "Organismo di Vigilanza") in ordine al funzionamento, all'efficacia e all'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito, "Modello" o "Modello 231") adottato dall'ente allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa dello stesso, in conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, "d.lgs. n. 231/2001").

1.2 Il presente Regolamento è adottato dall'Organismo di Vigilanza al fine di regolare il proprio funzionamento, disciplinando, fra l'altro, le modalità di convocazione, di riunione, di svolgimento delle attività e di assunzione delle eventuali delibere. Le disposizioni relative a composizione, nomina, revoca, durata in carica, sostituzione, funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza sono contenute nel Modello 231.

1.3 Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza si avvale delle prerogative di autonomia e indipendenza attribuitegli dal Modello 231 e ne rispetta i principi. Le funzioni di componente dell'Organismo di Vigilanza non sono delegabili.

Articolo 2

PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

2.1 L'Organismo di Vigilanza è un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione della Funivia nel rispetto delle previsioni del Modello 231.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione sceglie fra i componenti dell'Organismo il Presidente. Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'OdV, e ne coordina l'attuazione delle delibere nel rispetto delle previsioni e fatte salve le eccezioni di cui al presente Regolamento.

2.3 L'Organismo di Vigilanza può nominare un Segretario, anche al di fuori dei propri membri. Il Segretario predispose i verbali di riunione, conserva in modo ordinato la corrispondenza e la documentazione dell'Organismo di Vigilanza e, in generale, compie tutti gli adempimenti che consentono il corretto svolgimento delle attività dell'Organismo stesso, osservando le prescrizioni del Modello 231 e del presente Regolamento.

Articolo 3

RISORSE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Nell'ambito del processo di pianificazione finanziaria della Funivia, l'Organismo di Vigilanza con frequenza annuale formula e sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione la previsione di spesa necessaria al corretto svolgimento dei compiti assegnati per l'esercizio successivo; anche in corso d'anno, l'Organismo valuta l'adeguatezza delle risorse disponibili rispetto al fine di garantire l'efficacia della propria attività richiedendone l'eventuale integrazione al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 4

CONVOCAZIONE, VOTO E DELIBERE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 L'Organismo di Vigilanza è convocato dal Presidente o da due dei suoi componenti a mezzo posta elettronica con indicazione dei punti all'ordine del giorno, almeno due giorni prima dell'adunanza. La riunione potrà comunque avvenire, anche senza preavviso o convocazione, qualora vi sia la partecipazione di tutti i componenti dell'Organismo e nessuno dichiari di non essere sufficientemente informato o preparato in relazione alle attività da svolgere.

4.2 L'Organismo di Vigilanza può essere convocato con le stesse modalità dal Consiglio di Amministrazione, il quale, nel caso, ne stabilisce l'ordine del giorno, salvo i casi di comprovata urgenza o di richiesta motivata.

4.3 L'Organismo di Vigilanza si riunisce con cadenza periodica almeno quattro volte l'anno, anche fuori dalla sede dell'Azienda, purché nel territorio nazionale.

4.4 I membri dell'Organismo di Vigilanza possono partecipare alle riunioni anche intervenendo a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo o telefonico che assicurino l'individuazione di tutti i partecipanti e la possibilità, per ciascuno di essi, di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di esprimere oralmente il proprio parere su tutti gli argomenti e di deliberare contestualmente. Inoltre deve essere consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti oggetto di verbalizzazione. Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza, laddove qualcuno dei componenti vi intervenga a distanza con i criteri e le modalità descritti, si considerano svolte nel luogo in cui si trova il segretario o il diverso soggetto che cura la verbalizzazione. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse

tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, nel corso della riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno dei luoghi nei quali si trova uno dei partecipanti, la riunione verrà dichiarata sospesa e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

4.5 L'Organismo di Vigilanza può invitare a presenziare alle proprie riunioni persone ad esso estranee, facenti parte o meno del personale della Funivia; in particolare, potranno assistere alle riunioni, senza diritto di intervento e di voto: membri del Consiglio di Amministrazione, revisore unico della Funivia, consulenti esterni e responsabili delle strutture aziendali chiamati a riferire su argomenti di propria competenza.

4.6 Le riunioni dell'Organismo di Vigilanza sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri e sono presiedute dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le riunioni saranno presiedute dal componente più anziano. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Presidente o chi ne fa le veci può nominare un Segretario *pro-tempore*, che potrà anche essere un soggetto esterno all'Organismo stesso.

4.7 L'Organismo delibera sugli argomenti per i quali l'ordine del giorno espressamente richieda la delibera. In casi di comprovata urgenza, ciascun membro può richiedere l'inserimento di un nuovo punto in apertura di riunione; il punto in questione è inserito all'ordine del giorno e discusso, sempre che nessuno dei componenti presenti si opponga alla sua trattazione. Le delibere dell'Organismo di Vigilanza sono valide se adottate con il consenso della maggioranza dei membri dell'Organismo di Vigilanza presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente o in sua assenza del componente che presiede la riunione.

4.8 Nel trattare gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può proporre all'Organismo di Vigilanza un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione. È inoltre facoltà del Presidente prevedere una discussione unitaria su più punti all'ordine del giorno ovvero articolare il dibattito separatamente per singoli punti. Completato l'ordine del giorno, è facoltà dei componenti l'Organismo proporre la discussione di ulteriori argomenti non già inclusi nello stesso.

4.9 Ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza ha diritto di prendere la parola su ciascun argomento all'ordine del giorno e di formulare proposte al riguardo. Il Presidente, di regola, dà la parola secondo l'ordine con cui ciascun membro dell'Organismo di Vigilanza richiede di intervenire. Spetta al Presidente dirigere e disciplinare la discussione, assicurando la correttezza e l'efficacia del dibattito ed impedire che sia turbato il regolare svolgimento della riunione. Il Presidente può far allontanare dalla sala della riunione, fino al termine della discussione, chiunque impedisca di parlare a chi ne ha diritto o crei situazioni che ostacolino il regolare svolgimento della riunione.

4.10 I contenuti delle riunioni e le decisioni assunte sono riportati nel verbale sottoscritto da tutti i componenti l'Organismo di Vigilanza e dal Segretario ove presente. Il verbale potrà essere predisposto senza ritardo dopo la conclusione della riunione, anche nelle giornate successive a quella in cui si è tenuta la riunione.

4.11 Il Presidente, esaurita la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la riunione. Il Presidente coordina l'attuazione delle delibere approvate per il tramite dei componenti l'Organismo di Vigilanza, nonché delle competenti funzioni aziendali, e ne verifica l'effettiva attuazione, sulla quale riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità previste nel Modello 231 e richiamate nel presente Regolamento.

Articolo 5

CONFLITTO DI INTERESSI

5.1 È fatto obbligo a ciascun membro che sia portatore di un interesse proprio o di terzi occasionalmente in conflitto con l'oggetto della delibera da adottare, di dichiararlo in tempo utile affinché l'Organismo possa effettuare le opportune valutazioni. La delibera adottata deve adeguatamente motivare le ragioni che hanno indotto l'Organismo a ritenere superabile il conflitto di interesse. In caso di mancata pronta informativa da parte del componente, nonché di assenza di adeguata motivazione, la delibera è invalida. In occasione delle relazioni periodiche al Consiglio di Amministrazione verranno comunicate le decisioni dell'Organismo di Vigilanza assunte con il voto determinante di un membro che abbia dichiarato di trovarsi in conflitto di interessi.

Articolo 6

ASSENZA ALLE RIUNIONI E RINUNCIA

6.1 Le assenze alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza devono essere giustificate; delle assenze consecutive non giustificate oltre la seconda deve essere informato il Consiglio di Amministrazione.

6.2 Il componente dell'Organismo di Vigilanza che intenda rinunciare all'incarico ne dà motivata comunicazione al Presidente dell'Organismo di Vigilanza e a quello del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione provvede all'integrazione dell'Organismo tenuto conto delle previsioni del Modello 231.

Articolo 7

POTERI E FUNZIONI DELL'ORGANISMO

7.1 L'Organismo dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo nell'ambito della Funivia, tali da consentire l'efficace esercizio delle funzioni previste dal Decreto 231, dal Modello organizzativo e dai successivi provvedimenti o procedure in attuazione del medesimo. In ogni caso, l'Organismo vigila su:

- a. osservanza ed efficacia delle prescrizioni del Modello e delle procedure volte a impedire la commissione di reati-presupposto;
- b. opportunità di aggiornamento del Modello, delle procedure o della matrice di *Risk-*

Assesment, in relazione alle mutate condizioni dell'ente, a rilevanti violazioni o all'intervento di modifiche normative;

c. attuazione ed efficacia delle azioni preventive o correttive intraprese.

7.2 L'Organismo di Vigilanza definisce la programmazione delle proprie attività attraverso apposito piano, specificando sedi, frequenza e aree soggette a verifica. In caso di necessità, possono essere apportate modifiche alla programmazione, mediante nuova emissione del piano. Le attività di verifica possono essere svolte anche a sorpresa.

7.3 L'Organismo, pur rimanendo responsabile dell'adempimento dei compiti di vigilanza e controllo, può avvalersi di società e/o consulenti esterni, per garantire un elevato livello qualitativo della propria azione.

7.4 L'Organismo svolge le proprie funzioni curando e favorendo una razionale ed efficiente cooperazione con gli altri Organi/Funzioni di controllo della Funivia.

Articolo 8

ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO

8.1 L'Organismo di Vigilanza definisce nel dettaglio lo svolgimento di ciascuna attività di verifica e controllo anche mediante la predisposizione di apposite schede di verifica o *check-list* per ciascuna area da sottoporre a vigilanza. Ciascuna scheda predisposta deve indicare l'area verificata e l'esito della verifica (conforme/non conforme). I risultati di ciascuna attività di verifica e controllo sono riportati in apposito verbale, successivamente archiviato.

8.2 Nel caso in cui dalle attività svolte emergano carenze, l'Organismo, a seconda della gravità:

- a. in caso di carenza lieve, provvede a impartire una raccomandazione mediante registrazione sul verbale, eventualmente suggerendo azioni correttive;
- b. nel caso di carenza media, previa registrazione sul verbale, provvede a darne comunicazione direttamente al responsabile di funzione o del processo competente, eventualmente suggerendo azioni correttive;
- c. nel caso di carenza grave, previa registrazione sul verbale, provvede a darne immediata segnalazione al Consiglio, coinvolgendo anche il responsabile di funzione o del processo competente, eventualmente suggerendo azioni correttive.

Articolo 9

ATTIVITÀ ISPETTIVA

9.1 L'Organismo di Vigilanza esercita, per il tramite dei propri componenti o avvalendosi della collaborazione delle funzioni aziendali o di una struttura esterna dedicata all'attività di vigilanza del Modello, in ragione di uno specifico incarico professionale conferito dal Consiglio di Amministrazione,

le attività conoscitive o ispettive – anche a sorpresa – necessarie alla propria funzione, nel rispetto dei doveri ed avvalendosi dei poteri conferitigli dal Modello 231, e conformemente al piano di attività deliberato.

9.2 Qualora uno dei componenti l'Organismo di Vigilanza venga in possesso di informazioni pertinenti le proprie funzioni che possano richiedere lo svolgimento di verifiche suppletive rispetto a quelle previste dal piano di attività dell'Organismo stesso, o comunque ritenga utile l'effettuazione di una determinata indagine, i criteri e le procedure di esame di quel determinato evento devono essere concordati collegialmente e devono essere documentati in apposito verbale.

9.3 I componenti l'Organismo di Vigilanza che vengano in possesso di notizie manifestamente fondate concernenti violazioni al Modello o altre operazioni poste in essere da parte di altri componenti l'Organismo di Vigilanza e che comportino il rischio della responsabilità amministrativa della Funivia ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, informano tempestivamente dell'accaduto il Consiglio di Amministrazione.

Articolo 10

AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE

10.1 L'Organismo di Vigilanza, pur privo del potere di diretto intervento sull'operatività aziendale, può suggerire azioni correttive o preventive utili a risolvere o prevenire eventuali carenze nell'attuazione del Modello organizzativo, indicandole direttamente al Responsabile di funzione o di processo e, nei casi più gravi, anche al Consiglio di Amministrazione.

10.2 Qualora dall'attività di verifica e controllo emerga la necessità di adeguare il Modello organizzativo – poiché inidoneo a prevenire la commissione di reati – l'Organismo informa per iscritto il Consiglio di Amministrazione e vigila sulla attuazione dei correttivi necessari.

Articolo 11

ATTIVITÀ INFORMATIVA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

11.1 L'Organismo di Vigilanza relaziona il Consiglio di Amministrazione come previsto dal Modello 231; in particolare, l'Organismo di Vigilanza:

- a. predispone con cadenza annuale una relazione riepilogativa dell'attività svolta nel periodo da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
- b. riferisce immediatamente alle competenti funzioni aziendali apicali al verificarsi di situazioni straordinarie (ad esempio: notizie di significative violazioni dei contenuti nel Modello, innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, necessità di apportare variazioni al Modello in presenza di significative modificazioni dell'assetto organizzativo del Consorzio, *etc.*), nonché in caso di segnalazioni ricevute che rivestono carattere d'urgenza; ove appropriato riferisce al Consiglio di Amministrazione.

11.2 In ogni caso, l'Organismo riferisce al Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno.

11.4 Gli incontri dell'Organismo di Vigilanza con il Consiglio di Amministrazione devono essere documentati. L'Organismo di Vigilanza cura l'archiviazione della relativa documentazione.

Articolo 12

INFORMAZIONI E FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

12.1 L'Organismo di Vigilanza esercita il proprio compito di controllo anche mediante l'analisi di flussi informativi periodici trasmessi dalle diverse funzioni aziendali, secondo le modalità e le tempistiche previste dal Modello 231 e dalle procedure.

12.2 Le eventuali carenze dei flussi sono tempestivamente rese note al Presidente, che sollecita le funzioni aziendali responsabili.

12.3 L'Organismo di Vigilanza, nel corso delle proprie riunioni, analizza le informazioni pervenute e definisce le azioni che ritiene più opportune in funzione della natura e della eventuale criticità delle stesse, nonché di quanto previsto dal Modello 231.

12.4 L'Organismo di Vigilanza – anche ad opera del segretario eventualmente nominato – procede all'archiviazione delle informazioni e dei flussi informativi in formato cartaceo e/o elettronico.

Articolo 13

SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

13.1 Ai sensi del d.lgs. n. 24/2023 in materia di *whistleblowing*, Funivia istituisce appositi canali riservati per la segnalazione di eventuali violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ente, nonché di condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da parte di chiunque ne sia venuto a conoscenza nell'ambito del rapporto, di lavoro, di collaborazione o professionale, con l'Ente o, comunque, nel contesto lavorativo. I presupposti e le modalità di segnalazione sono dettagliatamente disciplinati dal Modello 231 e dalla relativa procedura.

13.2 Ai sensi dell'art. 4, co. 5, d.lgs. n. 24/2023, Funivia attribuisce la gestione dei canali interni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ("RPCT"). Il gestore delle segnalazioni aggiorna periodicamente e si confronta con l'Organismo di Vigilanza in merito alle segnalazioni ricevute che abbiano ad oggetto condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza della persona segnalante e della persona coinvolta o altrimenti menzionata.

13.4 Funivia adotta le misure necessarie a garantire la riservatezza e evitare che i segnalanti siano sottoposti a qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

Articolo 14

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1 I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti al segreto in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi i doveri di informativa al Consiglio di Amministrazione previsti dal Modello 231 e dal presente Regolamento, nonché gli obblighi di legge.

14.2 I componenti dell'Organismo di Vigilanza assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso, in particolare se relative alle segnalazioni che agli stessi dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello. Inoltre, i componenti dell'Organismo di Vigilanza si astengono dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate, per fini diversi dall'esercizio dei propri poteri e delle proprie funzioni, e comunque non conformi a tali poteri e funzioni.

14.3 L'obbligo di riservatezza si estende al Segretario, se non componente dell'Organismo di Vigilanza, ai soggetti esterni che a qualsiasi titolo partecipano alle riunioni e ai collaboratori di cui l'Organismo può avvalersi nell'ambito delle proprie funzioni.

14.4 Ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo di Vigilanza è trattata in conformità alla legislazione vigente in materia di *privacy* e protezione dei dati e, in particolare, al Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), al Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche) e al d.lgs. n. 101/2018.

Articolo 15

MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

15.1 Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate dallo stesso Organismo di Vigilanza.